

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL Ce.D.I.M. - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI INTERDISCIPLINARI SULLE ISTITUZIONI E LE POLITICHE PER LA MONTAGNA

Art. 1 – Istituzione

È istituito presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali il Ce.D.I.M. - Centro di Documentazione e studi interdisciplinari sulle Istituzioni e le politiche per la Montagna.

Art. 2 – Sede

Il **Centro** ha sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Art. 3 - Finalità

Il **Ce.D.I.M.** persegue le seguenti finalità:

- a) ricerca e conserva documenti riguardanti la storia, le attività, la legislazione e le politiche sviluppate dalle istituzioni di governo della montagna italiana, e lombarda in particolare, dalla Costituzione ad oggi;
- b) organizza il patrimonio documentario di cui al punto a) con le più moderne e adeguate tecniche documentali digitali;
- c) valorizza la documentazione raccolta considerandola un vero e proprio bene culturale da studiare, interpretare, rendere fruibile all'interno e all'esterno dell'Ateneo;
- d) instaura rapporti di coinvolgimento, collaborazione e confronto con le istituzioni montane e i loro rappresentanti, intese come Associazioni di Enti e Comuni Montani, Comuni, Comunità e Unioni montane, Assessorati alle politiche agricole, forestali, montane e rurali, Ministeri all'agricoltura, foreste e montagna, Centri di ricerca vocati ai temi delle politiche montane, tutto ciò operativo sia in ambito nazionale che internazionale. I rappresentanti delle associazioni e istituzioni montane potranno essere cooptati nelle attività del Comitato Tecnico-Scientifico;
- e) promuove ricerche e realizza rapporti scientifici interdisciplinari, nelle varie forme possibili, applicate ai temi delle politiche per la montagna e alla documentazione raccolta coinvolgendo ricercatori, docenti, specialisti, sia in ambito nazionale che internazionale;
- f) organizza convegni, seminari, conferenze dedicate alla presentazione dei risultati delle ricerche interdisciplinari condotte dal Centro;
- g) partecipa a reti di istituzioni e centri di ricerca dedicate ai temi delle politiche per la montagna.

Art. 4 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Direttore
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore rappresenta il Centro e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico.

Predisporre le proposte di ricerca e sviluppo dello stesso e la relazione sulle attività.

Il Direttore, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo afferente al Dipartimento, designato dal Comitato Tecnico-Scientifico fra i suoi membri ordinari. Il Direttore dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Il Direttore può designare un responsabile tecnico-scientifico per i progetti di studio e ricerca che di volta in volta vengono predisposti, scelto tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Direttore può nominare uno o più Condirettori, nonché i componenti un Comitato direttivo ristretto del Centro, scelti tra soggetti che non siano necessariamente dipendenti strutturati dell'Università degli Studi di Pavia. Essi sono membri di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 6.

Il Direttore può nominare, tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, anche i componenti della Segreteria organizzativa del Centro, nel caso ritenga di istituirla al fine di semplificare le relazioni dall'esterno con il Centro.

Il Direttore è nominato con Decreto del Direttore di Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo di programmazione delle attività di studio e ricerca del Centro.

Esso è composto da docenti, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento e che seguano filoni di ricerca del Centro.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro o di altri Atenei. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo e non vengono conteggiati ai fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale.

Possono far parte del Comitato anche studiosi o ricercatori provenienti da Istituzioni estere.

Art. 7 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può stipulare convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.

Art. 8 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti ed Atenei esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 9 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento possono essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi, dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia in particolare quelle riguardanti i contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi potrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento.

Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di personale e attrezzature messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno disciplinare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 10 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativo-contabile è di competenza del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali secondo la normativa vigente presso l'Ateneo.

Art. 11 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il Regolamento del Centro potrà essere modificato con delibera del Comitato Tecnico-Scientifico assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari. La modifica del regolamento sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 12 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, il Direttore del Centro lo dichiarerà con apposito provvedimento che dovrà essere trasmesso al Dipartimento per gli adempimenti conseguenti.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel Regolamento di Ateneo per la costituzione e il funzionamento dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.